CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 16

Nella citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1 della Legge del 15 agosto 1867 avra' effetto solamente pei Canonicati, Benefizi, Cappellanie, Abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa Legge.

Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta Legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie.

I beni degli Enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli Enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei Comuni in cui gli Enti medesimi esistono, salvo l'assegno vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it